



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati,

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

dott. Maurizio Manzi Giudice;

dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24027 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, vertente

tra

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del
curatore speciale, avv. Fusco Gianluca, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo, sito in Roma, via Giovanni Barracco n. 11;

- **Attore;**

e

Controparte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, via
Carlo Dossi n.45, presso lo studio dell'avv. Angela Buttarazzi che lo rappresenta e difende giusta
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **Convenuto;**

Controparte_2 (c.f. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in Acireale (CT) presso
lo studio dell'avv. Maria Angela Pappalardo, che lo rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **Convenuto;**

nonché

CP_3 (c.f. *C.F._3*), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale

Montedoro n.54, presso lo studio dell'avv. Danila Vella che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **Terza chiamata**

Conclusioni delle parti:

Per la *Parte_2* *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, per le ragioni illustrate in narrativa e comunque richiamato e fatto proprio quanto in precedenza dedotto, allegato e domandato in atti dalla società esponente nell’atto di citazione in data 24 maggio 2024 e nei successivi scritti difensivi con cui è stato introdotto il presente giudizio nei confronti di [...]*

Controparte_4 e Controparte_2 , disattesa ogni avversa eccezione e/o deduzione:

- a) accerti e dichiari, come già eccepito da entrambi i convenuti, che – in applicazione dell’art. 24 dello Statuto sociale – la competenza a decidere la presente controversia va rimessa all’Arbitro da designarsi in conformità a quanto previsto da detta disposizione statutaria, assumendo ogni opportuno e conseguente provvedimento;*
- b) in difetto, laddove accerti e dichiari la propria competenza a decidere il merito della presente controversia, per le ragioni illustrate in narrativa, accolga la domanda oggetto della chiamata in causa articolata dal convenuto *Controparte_1* nei confronti della signora *CP_3* e per l’effetto – in conformità a quanto richiesto nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che integralmente si richiama – condanni la chiamata in causa *CP_3* in solido con il convenuto *Controparte_1* ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2476 c.c. a “corrispondere alla Società attrice *Parte_3* l’importo di € 3.124.248,00 o il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto e/o accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni contestate o, in subordine, dalla domanda sino al dì del pagamento, a titolo di risarcimento dei danni causati alla *Parte_4* , in ragione degli inadempimenti, atti di mala gestio e condotte contrarie alla legge ed allo statuto” come contestate dalla società attrice nel presente giudizio ed esplicitamente sintetizzate nel punto “b)” delle conclusioni del richiamato atto di citazione introduttivo da ritenersi qui testualmente riportato e trascritto;*
- c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi nella misura ritenuta dovuta e di giustizia, con ogni accessorio di legge”.*

Per Bosco Lo Giudice Concetto: *“1) in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di Catania, sezione specializzata in*

materia di impresa;

*2) **sempre in via preliminare**, ritenere e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito a favore della competenza dell'Arbitro Unico che dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Catania in ragione ed in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello Statuto, richiamata nella parte motiva della comparsa di costituzione che prevede appunto la competenza arbitrale;*

*3) **in via pregiudiziale**, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda promossa ed il difetto di legittimazione attiva in capo all'organo liquidatorio;*

*4) **sempre in via pregiudiziale**, per le ragioni esposte nella parte motiva della comparsa di costituzione. disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio n. 5621/2022 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Catania;*

*5) dichiarare la inammissibilità del deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter da parte della società attrice in persona della signora **CP_3** – la quale non ha più legittimazione processuale a contraddire nel presente giudizio nell'interesse della società vista l'intervenuta nomina del curatore speciale –, dei mezzi istruttori in esse articolati e della produzione documentale unita alla seconda memoria integrativa;*

*6) **nel merito**, rigettare la domanda proposta dalla società attrice nei confronti dell'odierno convenuto per l'intervenuta prescrizione dei diritti a mezzo di essa fatti valere e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;*

*7) **sempre nel merito**, comunque dichiarare la sig.ra **CP_3** responsabile per i fatti gestionali lamentati dalla società attrice e, se del caso, tenuta in solido con gli odierni convenuti al pagamento di quanto verrà liquidato a titolo risarcitorio a beneficio della **Parte_1***

*8) **in ogni caso**, con vittoria di spese e compensi".*

Per **Controparte_2 :** "IN VIA PRELIMINARE

accogliere l'exceptio compromissi e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice in favore dell'arbitrato rituale statutario;

in subordine, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania;

rilevare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale della società attrice in relazione agli atti depositati sulla base della procura originaria del liquidatore, con ogni conseguente provvedimento anche ai sensi dell'art. 182 c.p.c.;

NEL MERITO

rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto

e in diritto;

CON VITTORIA DI SPESE, diritti e compensi, oltre accessori di legge”.

Per CP_3 : *“Piaccia al Tribunale delle Imprese di Roma, reiectis adversis, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda di responsabilità o corresponsabilità o risarcitoria qualsiasi altra domanda dovesse risultare avanzata, nei confronti ed a carico dell’odierna terza chiamata in causa, siccome infondata in fatto e diritto;*
in via subordinata, ritenere comunque prescritta qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico della Signora CP_3 avendo la stessa ricoperto la formale carica di amministratore nel periodo antecedente l’anno 2017 Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Parte_2 (di seguito “ Parte_1), in persona della legale rappresentante CP_3 , agiva nei confronti degli ex amministratori Controparte_1 [...] e Controparte_2 chiedendo la condanna di questi ultimi al pagamento di una somma rispettivamente pari ad € 3.124.248,00 ed € 765.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, asseritamente arrecati alla società in violazione dei loro doveri di amministratori.

Si costituivano i convenuti eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Catania nonché l’incompetenza funzionale in ragione dell’operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 24 dello statuto della stessa società attrice, a norma del quale *“tutte le controversie insorgenti fra i soci ovvero fra i soci e la Società ovvero promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, in quanto aventi ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nella quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Catania, il quale procederà secondo le formalità dell’arbitrato rituale, in maniera definitiva”.*

Il solo CP_1 CP_1 formulava espressa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_3 chiedendo che, qualora fosse accolta la domanda proposta dalla società attrice, la predetta terza chiamata fosse chiamata a rispondere, in solido con i convenuti, nei confronti della Piano dei daini, del danno in ipotesi arrecato a quest’ultima.

Detta chiamata veniva autorizzata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25/03/2023, a mezzo del quale il giudice istruttore, ritenendo che il coinvolgimento della CP_3 in veste di terza

chiamata determinasse, rispetto al *thema decidendum*, l'emersione di un conflitto di interessi tra quest'ultima e la stessa società attrice, nominava un curatore speciale nell'interesse della

Parte_1

Quindi quest'ultima si costituiva in persona del curatore speciale aderendo all'eccezione di compromesso.

La CP_3 dal canto suo, contestava la fondatezza delle domande proposte dal CP_1 [...] nei propri confronti chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni con note del 22/12/2025. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.

^^^^^^^^^^^^

L'eccezione di compromesso va accolta per le ragioni di seguito esposte.

Come detto, la presente controversia ha pacificamente ad oggetto un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., esperita dalla Piano dei daini nei confronti di due ex amministratori al fine di ottenere il risarcimento dei danni da mala gestio lamentati dall'attrice.

Il diritto fatto valere, consistendo in un mero diritto soggettivo al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dagli ex amministratori nei confronti della società, è senz'altro compromettibile in arbitri.

A tal fine non osta il fatto che le condotte illecite – ove effettivamente riscontrate – si fossero realizzate anche mediante il compimento di irregolarità contabili e/o avessero sostanzialmente inciso sulla consistenza delle voci dell'attivo e del passivo riportate nei bilanci della società. Ciò in quanto, a differenza di quanto accade nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere di approvazione di bilanci per vizi sostanziali, l'azione in questa sede esperita dall'attrice mira a tutelare un diritto esclusivo e senz'altro disponibile della società, qual è il diritto al risarcimento del danno da mala gestio tutelato dall'art. 2476 c.c..

Una volta chiarita l'arbitrabilità della presente controversia, osserva il Collegio che le domande proposte dall'attrice rientrano senz'altro nell'ambito di operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 24 dello statuto della Piano dei daini, a norma del quale è

stabilito che *“tutte le controversie insorgenti fra i soci ovvero fra i soci e la Società ovvero promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, in quanto aventi ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nella quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Catania, il quale procederà secondo le formalità dell'arbitrato rituale, in maniera definitiva”*.

Ed invero, l'azione esperita dall'attrice è senz'altro promossa dalla società nei confronti degli amministratori ed ha senz'altro ad oggetto un diritto disponibile, come detto. Anche la *causa petendi* che connota il *thema decidendum* è, con tutta evidenza, riconducibile all'ambito dei rapporti societari, tale essendo il rapporto di mandato che lega la società al proprio amministratore.

Pertanto, attesa la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da entrambi i convenuti, si impone la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del collegio arbitrale, da nominare su iniziativa delle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, l'attrice va condannata alla rifusione delle stesse in favore dei convenuti e della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di Impresa in virtù della clausola per arbitrato rituale prevista dall'art. 24 dello statuto della società attrice;
- condanna la Piano dei daini società agricola a ^{Pt} alla rifusione in favore dei convenuti e della terza chiamata delle spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in misura pari ad € 12.334,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 28/04/2026.

il Giudice rel.

dott. Stefano Iannaccone

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo